

TRANSIZIONE 5.0

A partire dal 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall'Area Clienti del sito "GSE". Entra pertanto nel vivo la nuova agevolazione che riconosce un **credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici**.

Inoltre, con la pubblicazione in data 16 agosto della circolare da parte del MIMIT, sono individuate le linee guida della disciplina del nuovo credito d'imposta, con particolare riferimento **all'ambito soggettivo e oggettivo**, nonché alla **misura del beneficio**, alle disposizioni concernenti la **procedura di accesso all'agevolazione**, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

TRANSIZIONE 5.0: IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria dell'impresa o quelle a cui sono state inflitte sanzioni interdittive.

È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza ed il regolare pagamento dei contributi previdenziali (DURC in regola).

TRANSIZIONE 5.0: COME FUNZIONA

L'agevolazione è riconosciuta **sotto forma di credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti** in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito di imposta è riconosciuto **a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici**

- di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa,
- di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento.

In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “*Industria 4.0*” ([Allegati A e B alla Legge 232/2016](#)).

Il credito d'imposta riconosciuto è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24** entro la data del 31/12/2025; l'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

TRANSIZIONE 5.0: INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Si specifica che ai **fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0** rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

- a. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito dei **progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:**

- i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- spese per la formazione del personale nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi in base alle seguenti tabelle.

Riduzione dei consumi a livello di singolo stabilimento	tra il 3% e il 6%	tra il 6% e il 10%	oltre il 10%
Investimenti fino a 2,5 milioni	35%	40%	45%
Investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni	15%	20%	25%
Investimenti da 10 milioni a 50 milioni	5%	10%	15%

Oppure, in alternativa,

Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa)	tra il 5% e il 10%	tra il 10% e il 15%	oltre il 15%
Investimenti fino a 2,5 milioni	35%	40%	45%
Investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni	15%	20%	25%
Investimenti da 10 milioni a 50 milioni	5%	10%	15%

TRANSIZIONE 5.0: PROCEDURA DI ACCESSO E RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

La procedura per l'accesso all'agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «*Ex ante*», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «*Ex post*», comprovante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla **certificazione ex ante**.

1. Per la **prenotazione del credito d'Imposta** le imprese inviano una **Comunicazione Preventiva**, corredata dalla **Certificazione ex-ante**, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dal Portale GSE. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €). Nel caso di accoglimento dell'istanza alla stessa verrà assegnato un codice identificativo alfanumerico contraddistinto dalla seguente struttura TR5-XXXXX.
2. Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l'impresa trasmette una **Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini** accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.
3. A seguito del completamento del progetto di innovazione l'impresa trasmette una **Comunicazione di completamento**, corredata dalla **Certificazione ex-post**, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

TRANSIZIONE 5.0: CHI RILASCIA LE CERTIFICAZIONI

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

- gli **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)**, certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le **Energy Service Company (ESCO)**, certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- **gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle**

sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

OBBLIGHI VARI

L’impresa beneficiaria è obbligata a fare in modo che tutti i fornitori dei beni oggetto dell’agevolazione indichino nelle fatture e nei DDT, oltre alle singole voci di costo dei beni, anche il codice identificativo rilasciato dalla piattaforma.